

REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2026

Citta' metropolitana di Torino

Determinazione di autorizzazione usi civici.

Documento allegato

ATTO N. DD 4677

DEL 30/09/2026

Rep. di struttura DD-RA2 N. 68

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Lombardore (TO). Sdemanializzazione finalizzata all'alienazione dei terreni gravati da uso civico identificati al C.T. Foglio 14 Mappale 1, Foglio 19 Mappale 10, ai sensi art. 4 comma 1 lettere a) L.R. n. 29/2009 e s.m.i.. Autorizzazione. (Prat. U.C. 196/25).

Preso atto che:

- il Comune di Lombardore (TO) ha presentato istanza alla Regione Piemonte a firma del Sindaco pro-tempore, prot. comunale n. 4708 del 15/10/2025, di alienazione relativa a immobili siti in Lombardore, tra i quali terreni gravati da uso civico, identificati al C.T. Foglio 14 Mappale 1, Foglio 19 Mappale 10 e Foglio 13 Mappale 6;
- la Regione Piemonte, verificata la competenza della Città metropolitana di Torino, nel rispetto dei principi di collaborazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, ha trasmesso la documentazione inviata dal Comune di Lombardore a questo ente metropolitano, in data 28/10/2025 con PEC prot. CmTo n. 188012, dando avvio al procedimento relativo alla pratica denominata U.C. 196/25;
- con la nota protocollo metropolitano n. 135217 del 29/09/2026, il Comune di Lombardore ha comunicato la rinuncia alla vendita del lotto identificato al Foglio 13 Mappale 6;

Rilevato che tra le terre civiche del Decreto del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici del 28/06/1935 sono state individuate le aree gravate dagli usi civici del Comune di Lombardore ed assegnate alla Categoria A) ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927, tra cui in particolare:

- Foglio 14 Mappale 1, are 57 centiare 19, coltura *bosco ceduo*, numero d'ordine n. 15,
- Foglio 19 Mappale 10, are 7 centiare 13, coltura *bosco ceduo*, numero d'ordine 28;

Evidenziato che a livello storico-catastale i terreni sono stati oggetto di aggiornamenti catastali tali da modificarne la consistenza, originando gli attuali:

- Foglio 14 Mappale 1, mq. 5719, qualità *bosco ceduo*,
- Foglio 19 Mappale 10, mq. 701, qualità *bosco ceduo*;

Tenuto conto che l'Ufficio Usi Civici della CmTo ha avviato l'iter istruttorio nel mese di novembre 2025 e concluso lo stesso a settembre 2026, per l'intervenuta necessità di richiedere documentazione integrativa, con PEC prot. CmTo n. 199437 del 14/11/2025, PEC prot. n. 26728 del 18/02/2026 e PEC prot. 126153 del 10/09/2026, a cui è stato dato riscontro dal Comune di Lombardore (TO) tramite note protocollo metropolitano n. 220929 del 23/12/2025, prot. n. 45990 del 24/03/2026, prot. 47344 del 26/03/2026 e prot. n. 135217 del 29/09/2026;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio da parte del Comune di Lombardore (TO) per i terreni

identificati a C.T. con Foglio 14 Mappale 1 e Foglio 19 Mappale 10, di complessivi mq. 6.420;

Riscontrata la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27/06/2016, si è potuto procedere alla definizione della Scheda e relazione istruttoria della pratica U.C. 196/25, conservata agli atti;

Considerato che la Scheda e Relazione d'Istruttoria della pratica U.C. 196/25 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Lombardore (TO), tra i quali: le Deliberazioni Comunali intervenute in materia di usi civici, unitamente a varia documentazione cartografica e fotografica, nonché i documenti integrativi di cui ai protocolli n. 220929 del 23/12/2025, n. 45990 del 24/03/2026, n. 47344 del 26/03/2026;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 01/10/2025, con la quale il Comune di Lombardore (TO) ha espresso l'intenzione di procedere con l'alienazione di terreni comunali, tra cui alcuni gravati da uso civico, e per gli stessi ha approvato la perizia di stima redatta dal tecnico incaricato Geom. Colombatto;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 04/03/2026, nella quale è stata data evidenza dell'impossibilità, a seguito di ricognizione delle proprietà comunali, di procedere da parte del Comune di Lombardore (TO) con il trasferimento del vincolo di uso civico, e con la quale è stata approvata l'integrazione alla perizia di stima;

Preso atto, attraverso la precitata Relazione Peritale e la documentazione allegata all'istanza, che:

- la destinazione prevista dal P.R.G.C. e dal C.D.U. comunale del 22/11/2025, del Foglio 14 Mappale 1 è "*Aree di pertinenza fluviale*" (artt. 13 e 42 delle N.T.A.) e del Foglio 19 Mappale 10 è "*Aree vincolate*" (art. 13 delle N.T.A.);
- per la valutazione del Mappale 1 Foglio 14 è stato attribuito un valore pari ad € 2.281,88= [duemiladuecentottantuno/88];
- per la valutazione del Mappale 10 Foglio 19 è stato attribuito un valore pari ad € 279,70= [duecentosettantanove/70];
- l'importo dovuto per l'alienazione dei due terreni è quantificato quindi in € 2.561,58= [duemilacinquecentosessantuno/58];

Dato atto che gli importi periziati sono da considerarsi conformi agli indirizzi e ai criteri fissati dalla L.R. 29/2009 e s.m.i. e dalla normativa regionale vigente in materia di Usi Civici;

Rilevato che l'importo come sopra determinato è da intendersi minimo al di sotto del quale non può ritenersi congrua la valutazione, sicché l'atto di trasferimento del bene può comunque determinare importi superiori a quanto indicato nella Perizia, approvata con D.G.C. n. 87 del 01/10/2025 e D.G.C. n. 25 del 04/03/2026;

Dato atto che l'importo, pari ad € 2.561,58= [duemilacinquecentosessantuno/58], corrisponde al valore periziato dei soli terreni interessati dalla presente autorizzazione, come risultante dalla nota prot. n. 135217 del 29/09/2026, ad integrazione e precisazione di quanto approvato con D.G.C. n. 87 del 01/10/2025 e D.G.C. n. 25 del 04/03/2026;

Richiamata la documentazione, depositata agli atti, prodotta ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale in materia di Usi Civici D.P.G.R. n. 8/R del 27/06/2016 e s.m.i., allegata all'istanza Comunale ed in particolare la documentazione tecnica, di cui al comma 2 lettere d) ed e) dell'articolo 11 del Regolamento

Regionale n. 8/R/2016; C.D.U. n. 31/2025 e attestazioni del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Lombardore circa l'inclusione tra i beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettere a) e c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 [così come modificato dal comma 2 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05/04/2018] e agli articoli 18 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27/06/2016, la Città metropolitana di Torino è tenuta ad esprimere, nel caso di alienazione e conciliazione stragiudiziale, parere di competenza;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 - efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici, riportato nel DUP anno 2026-2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e successivi aggiornamenti;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14/05/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che:

- a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento nei confronti dei soggetti coinvolti non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti degli stessi;
- i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto alla pratica in oggetto, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Visti:

- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge n. 1766 del 16/06/1927;

- il Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928;
- il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- la Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997;
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06/04/2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27/06/2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20/11/2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05/04/2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07/09/2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05/10/2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25/10/2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09/07/2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare il Comune di Lombardore (TO) a sdemanializzare le aree gravate da uso civico, identificate nel Comune di Lombardore al C.T. Foglio 14 Mappale 1 e Foglio 19 Mappale 10, di mq. 6.420 totali, al fine di consentirne l'alienazione a terzi, per un importo complessivo di € 2.561,58= [duemilacinquecentosessantuno/58];
2. Di disporre che l'importo complessivo 2.561,58= [duemilacinquecentosessantuno/58], dovuto dall'acquirente, a seguito di procedura di evidenza pubblica, venga versato al Comune di Lombardore (TO), entro i termini prescritti dall'Amministrazione Comunale e che lo stesso, se versato oltre il menzionato termine, venga maggiorato della rivalutazione monetaria nonché, dell'interesse legale in vigore;
3. Di disporre che il Comune di Lombardore (TO) utilizzi la somma percepita in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della

popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;

4. Di disporre che l'alienazione in argomento è conseguente al rilascio, dalle Parti Terze acquirenti, della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente alla procedura de quo nei confronti della Città metropolitana di Torino e del Comune di Lombardore per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del presente procedimento, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

5. Di dare atto che la Città metropolitana di Torino si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di adeguare il profilo economico della presente istanza nel caso di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

6. Di disporre, in applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della vigente L.R. 29/2009 in materia di usi civici, che copia autentica dell'atto di alienazione, stipulato con la parte privata, venga trasmesso alla Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. beni e servizi della Città metropolitana di Torino entro trenta [30] giorni dalla sottoscrizione;

7. Di disporre altresì che, in base alla lettera c) comma 4, articolo 6 della L.R. 29/2009, è cura del Comune di Lombardore (TO) ottemperare agli obblighi di registrazione e trascrizione connessi;

8. Di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti all'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente;

9. Di dare atto, ex art. 12 L.R. 29/2009 e s.m.i., che la presente autorizzazione prevede la *clausola di retrocessione* delle terre all'alienante, in favore del Comune di Lombardore (TO), qualora vengano disattese le finalità per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in oggetto;

10. Di disporre che la clausola del precedente punto, di inefficacia dell'alienazione, venga inserita nel contratto di compravendita e nella trascrizione del medesimo;

11. Di dare atto che, ex art. 14 del D.P.G.R. 22 marzo 2019 n. 4/R, qualora il Comune di Lombardore (TO) intenda procedere ai sensi dell'art. 33 comma 19 delle NdA del Ppr e dell'art. 47 del Regolamento n. 8/R in materia di usi civici, come previsto dall'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004, permane in ogni caso;

12. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27/06/2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati dalla Città metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa dalla Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi al competente Ufficio Usi Civici – Settore A1014D della Regione Piemonte;

13. Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Lombardore (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

14. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

15. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta [60] giorni, ovvero Ricorso Straordinario, da proporsi al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 come modificato dal D.L. n. 19/2026, entro centoventi [120] giorni dalla medesima data.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione indicata in calce.

Torino, 30/09/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli